

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE IN FORMA
ASSOCIATA DI PERSONALE DIPENDENTE**

TRA

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia (Pa), rappresentato in questo atto dal dott. Francesco Fragale, nato a Termini Imerese (Pa) l'08.02.1964, CF: FRGFNC64B08L112X, a ciò autorizzato,

E

Il Comune di Misilmeri, rappresentato in questo atto dal dott. Antonino Cutrona nato a Marineo (Pa) il 13.12.1958, C.F. CTRNNN58T13E957M, Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali, a ciò autorizzato";

Rilevato che, a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale di Ventimiglia di Sicilia n. 8 del 06.02.2019, esecutiva, e della Giunta Comunale di Misilmeri n. _____, anch'essa esecutiva,

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Misilmeri (Pa) del dipendente dott. Antonino Manzella, in servizio con contratto full time a tempo indeterminato presso il Ventimiglia di Sicilia, con il profilo professionale di "funzionario amministrativo" cat. D, posizione di accesso D1, il cui consenso è manifestato mediante la sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni espletate presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia.
2. L'utilizzazione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi demografici del Comune di Misilmeri.

ART. 2

Durata e recesso

1. La durata è fissata in mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - Per scadenza naturale;
 - Per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati;
 - Per recesso unilaterale degli enti convenzionati.

La volontà di risolvere la convenzione viene assunta con deliberazione della Giunta Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il dipendente dott. Antonino Manzella presterà servizio presso il Comune di Misilmeri per un tempo di lavoro pari a 17 ore settimanali da rendere nei giorni di martedì e giovedì; i restanti giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia ove saranno assicurate le restanti 19 ore del debito contrattuale settimanale dovuto;

2. La predetta articolazione, nel rispetto di ciascun monte orario, potrà subire variazioni, previo assenso delle due Amministrazioni in relazione alla organizzazione degli uffici.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

1. La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
2. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della convenzione.
3. Il Comune di Misilmeri rimborserà, alle fine di ciascun bimestre, al Comune di Ventimiglia di Sicilia il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a suo carico. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre trascorso in proporzione alle 17 ore in capo al Comune di Misilmeri, a nulla rilevando per il Comune di Ventimiglia di Sicilia l'eventuale debito orario eventualmente non soddisfatto per l'intero presso il Comune di utilizzazione da parte del dipendente A. Manzella.

ART. 5

Assunzione di incarico di posizione organizzativa

1. Al dipendente dott. A. Manzella, nel caso di eventuale assegnazione di incarico di posizione organizzativa CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 attraverso autonomo provvedimento di nomina da parte del Comune di Misilmeri, potrà essere corrisposta la retribuzione di posizione aggiuntiva, nonché quella di risultato, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. La corresponsione di detto trattamento accessorio verrà effettuata direttamente dal Comune di Misilmeri.

ART. 6

Ferie e malattie

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente utilizzata in convenzione.
2. Le ferie concesse dal Comune di Misilmeri saranno comunicate all'Ufficio personale del Comune di Ventimiglia di Sicilia.
3. E' fatto obbligo al dipendente di comunicare direttamente ad ambedue gli Enti l'eventuale stato di malattia.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative contrattuali vigenti.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto

Ventimiglia di Sicilia _____
Per il Comune di Ventimiglia di Sicilia

Per il Comune di Misilmeri

Il dipendente dott. A. Manzella: _____